



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: SETTEMBRE 2017

AGEVOLAZIONE SABATINI – AGGIORNAMENTO DEI FONDI STANZIATI

L'agevolazione Sabatini **consiste in un contributo** pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, al tasso di interesse del 2,75% su un finanziamento della durata di cinque anni e d'importo equivalente a quello concesso da una banca o da un intermediario finanziario aderente alla convenzione con la Cassa depositi.

Oggetto del finanziamento deve essere l'acquisto o il leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature, nuovi di fabbrica e ad uso produttivo, nonché di hardware software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

- La durata: La Finanziaria 2017 ha prorogato il termine ultimo per la concessione dei finanziamenti alle imprese fino al 31 dicembre 2018.
- Le risorse: Sul piatto ci sono 28 milioni di euro per l'anno 2017, 84 milioni di euro per l'anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per l'anno 2022 e 28 milioni di euro per l'anno 2023.
- Tecnologie digitali: per gli investimenti in tecnologie digitali o sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti è stata individuata una quota di fondi pari al 20% del totale. Per tali investimenti, il contributo ordinario è aumentato del 30%.
- Requisiti: Per le macchine il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, da interconnettere o integrare con gli apparati già presenti in fabbrica, l'accesso al contributo maggiorato è consentito per le macchine il cui adeguamento avviene fino al momento della prima richiesta di erogazione fondi.

ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA – POSSIBILE PROROGA

Rottamazione cartelle Equitalia bis.

In arrivo il decreto, riapertura dei termini per 4 mesi a partire da gennaio 2017. In fase di approvazione

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN CAMPAGNE PUBBLICITARIE SU PERIODICI, RADIO E TV

Il DL 50/2017 ha introdotto un nuovo credito d'imposta per le imprese e i professionisti che, dal 1° Gennaio 2018, investiranno in campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, in radio o in tv

L'articolo 57-bis del DL 50/2017 ha introdotto, **a partire dal 2018, un credito d'imposta destinato alle imprese e ai lavoratori autonomi che intendono sostenere degli investimenti in campagne pubblicitarie rivolte al pubblico televisivo e radiofonico o, in alternativa, pubblicate su quotidiani e periodici.**

Trattasi degli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il contributo, erogato sotto forma di credito d'imposta, è destinato ai soggetti che effettuano degli **investimenti di ammontare superiore all'1% degli analoghi investimenti effettuati l'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.** Si tratta, pertanto, di un'agevolazione che premia gli investimenti pubblicitari incrementali su determinati mezzi d'informazione (stampa, radio, tv) rispetto alle medesime spese effettuate l'anno precedente.

L'ammontare del credito è pari al **75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, con innalzamento al 90% per le microimprese, le piccole e medie imprese e le start-up innovative.** Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Le disposizioni attuative e i massimali complessivi di spesa annua saranno fissati da un apposito Dpcm da adottare, nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2017 ([legge 21 giugno 2017, n. 96](#), in vigore dal 24 giugno 2017).

SUPER E IPER AMMORTAMENTO – POSSIBILE PROROGA

In studio la proroga del super ammortamento sul 2018 ma con agevolazione ridotta al 130%.

In studio anche la proroga dell'iper ammortamento sul 2018 con agevolazione integrale al 250%.

SOSPENSIONE CONIO MONETE DA 1 E 2 CENTESIMI

È prevista la sospensione dall'1.1.2018 del conio delle monete da 1 a 2 centesimi di Euro.

È inoltre previsto l'arrotondamento, durante il periodo di sospensione, degli importi al multiplo di 5.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



ESTENSIONE SPLIT PAYMENT

È confermata l'estensione, a decorrere dall'**1.7.2017** dello split payment di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72 **anche alle operazioni effettuate dai lavoratori autonomi** nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, come definite dall'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, ai quali ora oltre alla trattenuta alla fonte non sarà corrisposta l'IVA.

I "destinatari" del meccanismo in esame sono ora così individuati:

- Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT;
- Autorità indipendenti;
- Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

Dalla predetta data lo split payment è applicabile anche alle **operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti**:

- società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette società;
- società quotate inserite nell'Indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Il MEF con uno specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

VISTO DI CONFORMITÀ COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI

È confermato che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione "orizzontale" i **crediti annuali per importi superiori a € 5.000**, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito.

In sede di conversione l'obbligo di apposizione del visto di conformità è stato **esteso anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale** (mod. IVA TR).



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

RECLAMO E MEDIAZIONE

È confermato l'aumento da € 20.000 a € 50.000 del limite delle controversie che consente di richiedere il reclamo / mediazione.

Il nuovo limite è applicabile agli **atti impugnabili notificati dall'1.1.2018**.

REGIME FISCALE LOCAZIONI BREVI

E' confermato che i redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a decorrere dall'1.6.2017, sono assoggettati a cedolare secca con l'aliquota del 21% in caso di opzione; per locazioni brevi si intendono i contratti di immobili ad uso abitativo di durata **non superiore a 30 giorni**, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa

RIDETERMINAZIONE PERCENTUALI AGEVOLAZIONE ACE SU ESERCIZI 2017 E 2018

In luogo della modifica della modalità di calcolo della variazione in aumento del capitale proprio (**incremento intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente anziché a quello in corso al 31.12.2010**), in sede di conversione del decreto, è stata prevista la **riduzione del relativo coefficiente** che ora risulta così determinato:

- **1,6% per il 2017** (in luogo del 2,3%);
- **1,5% dal 2018** (in luogo del 2,7%).

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

INTRODUZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) IN SOSTITUZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

È prevista l'introduzione dei nuovi "**Indici sintetici di affidabilità fiscale**" (ISA) in luogo degli attuali studi di settore, al fine di:

- favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili;
- stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

I nuovi Indici:

- sono elaborati con una metodologia basata su un'analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta;
- rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a **verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale / professionale**;
- esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso al regime premiale.

È prevista la possibilità di "**adeguarsi**" in **dichiarazione** indicando ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, **per migliorare il proprio profilo di affidabilità** nonché per accedere al regime premiale. Tale "adeguamento" rileva anche ai fini IRAP e IVA. L'adeguamento non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi.

MODIFICHE AGEVOLAZIONE "PATENT BOX"

È confermato che, **non è più possibile beneficiare dell'agevolazione "Patent box" relativamente ai redditi derivanti dall'utilizzo di marchi d'impresa**

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



NUOVI “VOUCHER” – SUNTO E AGGIORNAMENTI DELLA NORMATIVA

È introdotta una nuova tipologia contrattuale relativa alle prestazioni di lavoro occasionali, ossia riferite alle attività lavorative che danno luogo, nel corso di 1 anno:

- per ciascun **prestatore**, a compensi di importo complessivamente **non superiore a € 5.000**, con riferimento alla **totalità degli utilizzatori**;
- per ciascun **utilizzatore**, a compensi di importo complessivamente **non superiore a € 5.000**, con riferimento alla **totalità dei prestatori**;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo **non superiore a € 2.500**.

In particolare possono utilizzare le prestazioni in esame:

- le persone fisiche “private” per attività quali:
 - **piccoli lavori domestici**, compresi lavori di giardinaggio / pulizia / manutenzione;
 - **assistenza domiciliare** ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità,
 - **insegnamento privato supplementare**;
- gli **utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato**;
- le imprese del **settore agricolo, solo** nel caso in cui i prestatori siano:
 - **pensionati** titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
 - **giovani** con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico superiore ovvero ad un ciclo di studi presso l’Università;
 - persone **disoccupate**, come definite dall’art. 19, D.Lgs. n. 150/2015;
 - **percettori di prestazioni integrative del salario**, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito.

Le prestazioni di lavoro occasionale sono “attivabili” tramite una **piattaforma informatica** gestita dall’INPS, alla quale devono **registrarsi** sia gli **utilizzatori** che i **prestatori** di lavoro. Gli adempimenti possono essere svolti anche per il tramite di un intermediario abilitato.

Sul punto merita evidenziare che nel caso in cui l’utilizzatore della prestazione sia:

- **una persona fisica “privata”**, la piattaforma informatica INPS consente l’acquisto di un **libretto nominativo prefinanziato** (c.d. Libretto famiglia) contenente titoli di pagamento di un valore nominale di € 10 per prestazioni non superiori ad 1 ora;
- **un soggetto diverso dalle persone fisiche**, si è in presenza di un **contratto di prestazione occasionale** “attivabile” mediante il versamento, tramite la piattaforma informatica INPS, delle somme necessarie al successivo pagamento delle prestazioni da parte dell’Istituto previdenziale.

Va infine evidenziato che i compensi erogati per prestazioni occasionali sono:

- esenti da imposizione fiscale;
- non incidono sullo stato di disoccupato eventuale del prestatore;
- sono computabili fino alla determinazione del reddito necessario al fine del rilascio / rinnovo del permesso di soggiorno.